

SCHEMA DI:

**CONVENZIONE TRIENNALE PER LA VIGILANZA
IN MATERIA DI PESCA E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA
2026-2028**

tra

la **Provincia di Reggio Emilia**, rappresentata dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, domiciliato per la propria carica presso la sede di Corso Garibaldi 26 - Reggio Emilia e che agisce in questo atto per conto e nell'interesse della medesima

e

le seguenti associazioni operanti in provincia di Reggio Emilia:

- 1) **F.I.P.S.A.S. Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee APS** – sezione di Reggio Emilia, rappresentata da _____
- 2) **Arci Pesca F.I.S.A. APS** – sezione di Reggio Emilia, rappresentata da _____
- 3) **Pro Natura Reggio Emilia ODV** , rappresentata da _____

dato atto

che le associazioni suddette sono iscritte da almeno sei mesi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 106/2020, con sezioni operanti in provincia di Reggio Emilia con personale volontario rivestente qualifica di agente accertatore nelle materie di cui alla L.R. 07 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne" ed in possesso di decreto di nomina a Guardia Volontaria ittica di cui all'art. 31 del R.D. n. 1604/1931 rilasciato dalla Provincia di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 163, c.3 del D.lgs. n. 112/1998;

premesso che

- il D.lgs. 117/2017 (*Codice del Terzo Settore*), riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- l'art. 23 (*Vigilanza ittica*) della L.R. 11/2012 (*Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle*

attività connesse nelle acque interne), assegna alle Province lo svolgimento delle funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella legge stessa o derivanti dalla sua applicazione, ivi incluse le disposizioni di contrasto al bracconaggio di cui alla Legge 154/2016, come da ultimo modificata dalla Legge 16/2026, da esercitarsi in coerenza con le funzioni di programmazione e controllo confermate in capo alla Regione Emilia-Romagna dalla L.R. 13/2015;

- lo stesso articolo dispone, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica, che le Province si avvalgano, oltre che del proprio personale dipendente, anche delle Guardie Volontarie ittiche di cui all'art. 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (*Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca*);
- l'art. 59 della L.R. 8/94 (*Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria*) assegna alla Provincia il coordinamento dell'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti;
- la Regione Emilia-Romagna ha emanato direttive alle Province in materia di vigilanza venatoria e ittica, relative agli adempimenti di cui alla L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii., artt. 58 e 59, ed è in corso un'interlocuzione tra la Provincia di Reggio Emilia e la Regione volta ad approfondire e chiarire alcuni aspetti di allineamento normativo delle direttive, ai fini della predisposizione del Regolamento per il coordinamento provinciale delle guardie volontarie;

considerato

- che l'art. 40 "Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne" della Legge 28 luglio 2016, n. 154 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale", come da ultimo modificato dalla Legge 22 gennaio 2026, n. 16, la Legge Regionale 07 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne" ed il Regolamento Regionale n° 1 del 2 febbraio 2018 "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11" introducono un sistema di disposizioni e sanzioni in materia di pesca e tutela della fauna ittica nelle acque interne disciplinando, tra le altre cose: le specie ittiche di cui è consentita la pesca e le dimensioni minime degli esemplari; i periodi di divieto di cattura e detenzione, con particolare riferimento alle specie autoctone e di maggior pregio alieutico; le modalità, gli orari e i limiti relativi all'esercizio dell'attività di pesca; gli attrezzi consentiti, le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittiogeniche dei corpi idrici; i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore; la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica; l'uso delle licenze con riferimento alle diverse tipologie di pesca e dei tesserini di pesca controllata; le gare di pesca; la pesca nelle cave e negli specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata; nonché le nuove e più severe misure sanzionatorie per il contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne;

- che è sempre maggiore la quota di pescatori italiani di origine estera (comunitaria o extracomunitaria) nonché la presenza, specialmente nelle acque del fiume Po, di pescaturisti di provenienza extraregionale o estera;
- che si sono moltiplicate, negli ultimi anni, le segnalazioni relative alla presenza, nelle acque di pianura della nostra provincia, così come di province limitrofe, ed in particolar modo nelle acque del fiume Po, di squadre di pescatori, per lo più stranieri, dedite alla pesca illegale in forma organizzata;
- che il territorio della provincia di Reggio Emilia è caratterizzato da un reticolo idrografico particolarmente esteso, considerate anche le acque di bonifica, e pertanto impegnativo sotto il profilo della vigilanza ittica;
- che nelle acque della provincia si verificano frequenti casi di difficoltà a carico della fauna ittica dovute alle escursioni di livello idrico per cause naturali o a seguito della regimazione tecnica da parte degli enti competenti, oppure dovuti ad eventi inquinanti o alla cattiva qualità delle acque;
- che per prevenire la mortalità della fauna ittica, dovuta alle cause sopra descritte, sono necessarie un'attenta e costante sorveglianza dei corsi d'acqua e dei corpi idrici provinciali e l'organizzazione, qualora si renda necessario, di tempestive azioni di recupero di fauna ittica in difficoltà, con conseguente trasporto e immissione in altri idonei corpi idrici;
- che tale attività di recupero, traslocazione ed immissione di fauna ittica è svolta da personale volontario inquadrato nelle Associazioni che svolgono la vigilanza ittica nel territorio della provincia, il quale agisce in forza di autorizzazione della Regione Emilia-Romagna e nell'ambito di apposite convenzioni con la stessa o altri enti competenti;
- che i mezzi e le attrezzature, necessarie allo svolgimento delle attività di cui al punto precedente, permangono nella proprietà della Provincia di Reggio Emilia, nonostante le funzioni collegate siano state trasferite alla competenza della regione dall'art. 40 della L.R. 13/2015.

si conviene e si stipula quanto segue

La Provincia di Reggio Emilia con Decreto del Presidente n. ___ del _____ ha approvato il testo della presente convenzione con i soggetti in epigrafe indicati, per il perseguimento degli obiettivi e secondo le modalità di seguito elencati:

OBIETTIVI

- continuare a garantire nel territorio provinciale una incisiva e sistematica vigilanza sulle attività di pesca e sorveglianza sulla salute della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici, incentivando i servizi svolti e programmandone in modo coordinato gli aspetti territoriali e temporali, al fine di prevenire e reprimere efficacemente i comportamenti illeciti e attivare con tempestività le necessarie azioni di recupero e traslocazione della fauna ittica in difficoltà;
- mantenere l'operatività, nel lungo periodo, di un adeguato numero di Guardie Volontarie ittiche, inquadrato nelle Associazioni di riferimento e nominate ai sensi del R.D. n. 1604/1931, caratterizzate da formazione ed esperienza specifiche in materia di vigilanza ittica, attraverso il sostegno delle associazioni medesime e l'organizzazione di attività periodiche di aggiornamento ai sensi della DGR n° 1232/2000 e ss.mm.ii.;

- migliorare il livello di conoscenza del pubblico di pescatori in ordine alle prescrizioni di legge vigenti, alle problematiche relative alla conservazione della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici ed agli obiettivi di tutela intrapresi dagli enti competenti, attraverso una continua e capillare opera d'informazione agli appartenenti alla categoria, anche in considerazione delle differenze di nazionalità;
- continuare a concedere, alle sole associazioni autorizzate ad operazioni di recupero, traslocazione ed immissione di fauna ittica, il comodato gratuito dei mezzi e delle attrezzature di proprietà della Provincia di Reggio Emilia necessarie alle operazioni di salvataggio di cui sopra;

COORDINAMENTO

Il coordinamento generale dell'attività di vigilanza delle Guardie Volontarie, in coerenza con gli indirizzi della Regione Emilia-Romagna, è svolto dalla Provincia di Reggio Emilia tramite il Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale.

Nell'ambito delle funzioni di vigilanza e coordinamento esercitate dalla Provincia, il Servizio di Polizia Locale Provinciale, anche su proposta delle associazioni, organizza incontri periodici di coordinamento sulla vigilanza ittica, con la partecipazione del Responsabile del servizio, o suo delegato, e dei rappresentanti designati dalle associazioni contraenti.

Tali incontri sono finalizzati alla pianificazione operativa dei servizi di vigilanza, all'aggiornamento sulle novità regolamentari, all'analisi delle criticità territoriali e alla condivisione delle iniziative di tutela della fauna ittica intraprese.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ

Le associazioni concordano tra loro e redigono un calendario congiunto dei servizi mensili, da presentare al Servizio di Polizia Locale Provinciale entro la fine del mese precedente, tenuto conto anche delle eventuali esigenze di vigilanza scaturite dagli incontri di coordinamento di cui al paragrafo precedente.

Sul calendario vanno elencati:

- 1) date e fasce orarie (mattino – pomeriggio) dei servizi;
- 2) Guardie Volontarie partecipanti, almeno due con decreto di nomina in corso di validità, con l'indicazione di almeno un n° telefonico;
- 3) zona approssimativa di servizio. A titolo di esempio: Valle del Secchia, Valle dell'Enza, alta pianura, bassa pianura, fiume Po, ecc...

Le associazioni ed i raggruppamenti che si occupano di vigilanza anche in materie diverse da quella ittica inseriscono comunque i servizi di controllo programmati nei calendari di cui sopra, sempre che durante detti servizi svolgano effettivamente anche vigilanza ittica.

La Polizia Provinciale, a seguito di particolari esigenze di vigilanza, richiede l'appoggio di personale volontario per l'esecuzione di servizi combinati.

PRESTAZIONI DELLE GUARDIE VOLONTARIE

Le Guardie Volontarie svolgono la loro attività all'interno e per il tramite delle relative associazioni, a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura, secondo la programmazione e le modalità di

svolgimento definite dalla presente convenzione e dal decreto individuale di nomina rilasciato dalla Provincia.

Le Guardie Volontarie eseguono i turni di servizio risultanti dai programmi di attività di cui al precedente paragrafo, predisposti dalle associazioni di appartenenza e coordinati dalla Provincia di Reggio Emilia tramite il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Provinciale o suo delegato.

Esse operano con prudenza, diligenza e perizia, svolgendo le proprie funzioni con le modalità risultanti dalle norme istitutive e dai decreti di nomina. In particolare:

- nel caso rilevino infrazioni amministrative alle norme sulla pesca, redigono verbale di accertata violazione in osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e lo trasmettono al Comando della Polizia Locale Provinciale, senza ritardo, insieme alla eventuale documentazione allegata. Nei procedimenti che non si concludono col pagamento in misura ridotta, le guardie sono tenute a trasmettere, con le stesse modalità, di norma entro 30 giorni dal termine del pagamento, il rapporto relativo ai fatti ai sensi dell'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
- nel caso procedano al sequestro, ai sensi dell'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), di fauna ittica e/o mezzi e attrezzature, trasmettono il verbale di sequestro, eseguito in osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 17 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), con le stesse modalità di cui al punto precedente, entro 2 giorni lavorativi. Qualora il sequestro riguardi fauna ittica viva autoctona, procedono all'immediata reimmissione in acqua, previo accertamento della specie e rilievo fotografico, facendone menzione nel verbale;
- qualora accertino un illecito penale alle norme sulla pesca e non siano in grado di portare a termine autonomamente tutti gli adempimenti previsti, richiedono immediatamente l'intervento sul posto di un organo di P.G. Nel caso non sia stato possibile completare le procedure nell'immediatezza dei fatti, le Guardie ittiche Volontarie devono contattare appena possibile telefonicamente il Servizio della Polizia Locale Provinciale per i conseguenti accordi procedurali;
- in caso rilevino fatti in relazione a circostanze per le quali non risulti chiara l'integrazione di illeciti in materia di pesca, e comunque ogni volta lo ritengano opportuno, resta sempre facoltà delle Guardie Volontarie l'inoltro alla Polizia Provinciale di un dettagliato rapporto scritto dei fatti contenente l'identificazione delle persone coinvolte e dei mezzi utilizzati, per le conseguenti valutazioni.

Nell'esercizio dei propri compiti la Guardia è sempre tenuta ad osservare le norme di servizio della propria associazione d'appartenenza approvate dalla Questura, ad indossare l'uniforme e/o i distintivi previsti dal proprio regolamento ed a qualificarsi anche, qualora l'utente lo richieda, mediante l'esibizione del tesserino. Deve inoltre sempre rispettare il segreto d'ufficio e la normativa sulla privacy.

Le Guardie Volontarie curano il proprio aggiornamento sia personalmente che partecipando alle iniziative formative organizzate dalle associazioni d'appartenenza o dalla Provincia, in modo da presentarsi adeguatamente preparate all'esecuzione dei servizi di vigilanza ed impegnandosi nell'esaudire le richieste di informazioni poste dagli utenti.

RENDICONTAZIONE

Le associazioni contraenti si impegnano a trasmettere alla Provincia, al termine di ogni anno, una relazione generale sull'attività di vigilanza svolta, contenente il numero delle violazioni accertate, quello dei servizi effettuati e la loro elencazione, indicando per ognuno la zona approssimativa ed il numero di Guardie Volontarie coinvolte.

FORMAZIONE

La Provincia si impegna ad organizzare periodici corsi di aggiornamento rivolti al personale di vigilanza ittica volontaria nelle specifiche materie legislative e nelle discipline accessorie alla tutela ed alla gestione della fauna ittica.

IMPEGNI DELLA PROVINCIA

La Provincia, per lo svolgimento di quanto regolato dalla presente convenzione, si impegna a riconoscere alle associazioni contraenti il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, rendicontate congiuntamente a fine di ciascun anno, per l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi di vigilanza, fino all'importo massimo complessivo di € 13.000,00 per ciascun anno di validità della convenzione.

Ai fini del riconoscimento del rimborso economico, le associazioni contraenti presenteranno congiuntamente, a fine di ciascun anno, la rendicontazione generale dell'attività svolta con la documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute per l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi di vigilanza (quali ad esempio l'acquisto di uniformi, materiale ed attrezzature, il rimborso delle spese di viaggio alle G.G.V.V. in servizio, ecc.) e le modalità di trasferimento del rimborso stesso.

Per quanto riguarda gli acquisti, la documentazione dovrà riportare l'indicazione chiara della natura degli stessi. Nel caso di ricevute prive dell'intestazione dell'associazione o del suo codice fiscale, occorrerà accompagnarle con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Presidente che attesti che le ricevute presentate sono relative ad acquisti effettuati in favore dell'associazione per le finalità di vigilanza.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio delle Guardie si dovranno presentare le schede chilometriche nominative, firmate dal Presidente o dal responsabile del coordinamento, con l'indicazione delle date e delle località dei servizi di vigilanza. Per il calcolo dei rimborsi chilometrici si utilizza lo stesso criterio utilizzato per il trattamento economico di missione dei dipendenti civili della P.A. (1/5 del costo di un litro di benzina per km).

Non verranno rimborsate spese eccedenti il limite di finanziamento sopra riportato.

COMODATO DI MEZZI E ATTREZZATURE

La Provincia concede in uso gratuito, alle sole associazioni autorizzate ad operazioni di recupero, traslocazione ed immissione di fauna ittica, il materiale ed i mezzi di sua proprietà di cui al seguente elenco:

- 1) autocarro BREMACH targato CB 539 ZT
- 2) n° 3 vasche in PVC cm 86X163X90 con impianto ossigenatore
- 3) n° 2 vasche in PVC cm 86X45 con impianto ossigenatore
- 4) n° 3 elettrostorditori a spalla
- 5) n° 1 elettrostorditore a "barella" con avvolgifilo
- 6) n° 2 pompe *ROBIN PUMP* ognuna con tubi flessibili per aspirazione e scarico acqua

Restano a carico della Provincia le spese obbligatorie per assicurazione, bollo e revisione periodica dell'autocarro. Sono invece a carico dei comodatari le spese di uso, manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature sopraelencate è vincolato alle finalità di interesse pubblico perseguite dalle associazioni contraenti, nell'ambito della presente o di altre convenzioni, e vi deve essere destinato esclusivamente il personale titolare delle patenti, autorizzazioni o abilitazioni eventualmente necessarie.

DURATA

La presente convenzione ha validità di tre anni a partire dal 2026.

TERMINI E CONDIZIONI

La Provincia di Reggio Emilia è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti che avessero a verificarsi durante l'espletamento dei servizi.

Eventuali responsabilità civili o penali conseguenti a comportamenti posti in essere dalle Guardie Volontarie, nell'esercizio del proprio servizio, sono a carico dei singoli responsabili o delle associazioni di appartenenza. Eventuali irregolarità riscontrate nell'espletamento del servizio saranno comunicate per iscritto all'associazione di appartenenza; nel caso di comportamenti gravi verrà informata la Questura.

Le Associazioni firmatarie della presente convenzione dovranno attivare, a favore di ciascuna Guardia Volontaria titolare del decreto di nomina in corso di validità rilasciato dalla Provincia, un'adeguata copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, relativa alle attività programmate e regolarmente svolte. Non possono essere pertanto espletati servizi senza copertura assicurativa attiva.

Le associazioni contraenti si impegnano a consentire controlli da parte della Polizia Provinciale ai fini di verificare la regolare attuazione degli obblighi assunti e le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dalla presente convenzione. Per ogni eventuale vertenza non altrimenti risolvibile tra le parti relativamente alla durata, esecuzione o interpretazione della presente convenzione sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

La presente convenzione, redatta in quattro originali, è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 82 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Reggio Emilia li _____

Per la **F.I.P.S.A.S. Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee APS** – sezione di Reggio Emilia

Per **Arci Pesca F.I.S.A. APS** – sezione di Reggio Emilia

Per **Pro Natura Reggio Emilia ODV**

Per la **Provincia di Reggio Emilia**, il Dirigente del Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio